

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 154/CGF– RIUNIONE 9 GENNAIO 2014

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. BELLARIA IGEA MARINA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORETTI DANIELE SEGUITO GARA CUNEO/BELLARIA IGEA MARINA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)

La Società "A.C. Bellaria Igea Marina" ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. 77/DIV del 17 dicembre 2013) seguito gara Cuneo Bellaria del 15 dicembre 2013, per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue.

La ricorrente espone i fatti in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale e chiede pertanto la riduzione della sanzione a due giornate, ritenendo il comportamento assunto dal calciatore Fioretti non volontario.

La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua in merito al comportamento assunto dal ricorrente durante la gara. Rileva, inoltre, ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Bellaria Igea Marina S.r.l. di Bellaria Igea Marina (Ravenna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIA MICHAEL SEGUITO GARA LECCE/PISA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)

La Società "A.C. Pisa 1909 S.r.l." ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. 77/DIV del 17 dicembre 2013) seguito gara Lecce/Pisa del 15 dicembre 2013, per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale accompagnato da una espressione blasfema.

La ricorrente, nelle motivazioni del reclamo, descrive i fatti accaduti ed il comportamento del calciatore Michel CIA in modo differente rispetto a come riportati nel Referto arbitrale.

In particolare ritiene la sanzione irrogata eccessivamente afflittiva e sproporzionata, sia per quanto riguarda il comportamento realmente assunto dal calciatore, sia perché la sanzione da

irrogare doveva, sempre ad avviso della ricorrente, tener conto di un'unica condotta continuativa del calciatore ("unicum fenomenologico" costituito dall'espressione "siete scandalosi" seguita dall'espressione blasfema) e non di due fatti separati, tali da scaturire una somma di sanzioni (2 giornate per l'espressione offensiva ed una per l'espressione blasfema").

La ricorrente quindi, esponendo le attenuanti che hanno provocato al calciatore una reazione da considerare solo irriguardosa e non offensiva, oltre all'aver "continuato" tale comportamento con una espressione blasfema, chiede, anche in virtù di precedenti decisioni prese da questa Corte in merito a fatti analoghi, una riduzione della sanzione da tre a due giornate o, in via subordinata, la riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica con ammenda in luogo della terza giornata.

La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, pur confermando la gravità del comportamento assunto dal calciatore de quo, rileva la sanzione inflitta sproporzionata rispetto ai fatti stessi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cia Michael a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. ROBERT GUCHER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PERUGIA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

Con nota, inviata via fax il 26.12.2013, il calciatore Robert Gucher, tesserato in favore della società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli, dal Giudice Sportivo, *“per aver colpito con un pugno al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue, il tutto in azione di gioco”*.

Con articolata memoria del 3 gennaio 2014, il reclamante ha inteso, in primo luogo, precisare che la motivazione del giudicante non appare correttamente formulata in quanto, come riportato dal referto arbitrale, il gesto falloso, avvenuto in una fase agonistica, è consistito nell'aver colpito (inavvertitamente a suo dire), il volto dell'avversario con il piede e non con un pugno. La qual cosa, a suo avviso, muterebbe sostanzialmente il significato del gesto commesso che, riportato nella sua esatta contestualità fenomenologica, apparirebbe privato da ogni connotazione di violenza gratuita e volontaria.

Insistendo nella corretta attribuzione, al medesimo gesto, di gesto atletico scorretto e non gravemente antisportivo, ha concluso – richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli – chiedendo che la sanzione inflitta venisse ridotta alla squalifica per una sola giornata di gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale ha partecipato, in rappresentanza del reclamante, l'avv. Vitale, che ha confermato la richiesta formulata in atti.

La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dal reclamante esprime il convincimento che il ricorso possa essere accolto per le ragioni che seguono.

Chiarito che il reclamo di cui all'odierno esame riguarda solo la sanzione inflitta per la condotta spiegata nella motivazione di cui alla voce “Calciatori espulsi” del Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013, a nulla rilevando quanto inflitto e riportato nel successivo paragrafo “Calciatori non espulsi”, va detto che, effettivamente, l'episodio valutato dal direttore di gara come meritevole di essere sanzionato con l'espulsione immediata dal terreno di gioco deve essere correttamente descritto come calcio al volto di giocatore avversario, inferto in uno scontro aereo con quest'ultimo che riportava, nell'accaduto, una ferita lacero contusa con lieve perdita ematica.

Inquadrato come precede l'episodio, vi è da osservare che non può condividersi appieno la ricostruzione della condotta del giocatore come gesto atletico privo di qualsiasi volontarietà, fortuito e quasi fisiologico perché “il gesto di allungare la gamba è funzionale e finalizzato a raggiungere e controllare il pallone...alla ricerca e conquista della sfera”.

Se ciò è vero nella generale dinamica dell'attività calcistica, non può negarsi che essa debba trovare una significativa limitazione allorché lo stesso gesto sia idoneo a recare offesa fisica

all'avversario, con congrua previsione dell'evento lesivo e accettazione del rischio che questo possa avvenire. In buona sostanza ogni giocatore deve modulare la propria condotta agonistica ponendo in essere ogni accorgimento prudenziale per evitare di causare un danno fisico all'avversario.

Nella fattispecie in esame, il giocatore Gucher non può non aver messo in conto che il tentativo di impossessarsi della palla ad un'altezza significativa, in presenza ravvicinata di un avversario, poteva recare a questi un danno fisico ma, malgrado questo, non ha retratto tempestivamente la gamba, così procurando al suo antagonista una lieve ferita al volto.

Non si tratta, come è evidente, di quella condotta violenta che è prevista e sanzionata dall'art. 19.4 C.G.S. ma sicuramente si è in presenza di un'azione scomposta e scorretta che avrebbe potuto – e dovuto – essere evitata con il ricorso ad una maggiore diligenza.

Non averlo fatto giustifica la comminazione di una sanzione.

Di tanto si avvede peraltro – implicitamente – la stessa difesa allorché chiede solo la riduzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara e non il suo annullamento.

In questo senso e con questi limiti va pertanto accolto il reclamo del calciatore Roberto Gucher tesserato per la società Frosinone calcio S.r.l. di Frosinone, per cui, conclusivamente decidendo questa Corte, in parziale riforma della decisione impugnata del Giudice Sportivo, riduce la squalifica da questi irrogata al menzionato calciatore (di cui al Comunicato Ufficiale voce "Calciatori espulsi" in epigrafe) ad 1 sola giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Robert Gucher, riduce la sanzione della squalifica inflittagli ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SAVONA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

Il sig. Ninni Corda, tesserato – in qualità di allenatore - per il Savona FBC S.r.l., di Savona, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo *“per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara; perché al termine del primo tempo di gara rientrando negli spogliatoi profferiva espressioni blasfeme (recidiva, espulso, r.A.A., cc e proc. Fed.)”*.

Avverso la squalifica irrogata il sig. Corda ha proposto ricorso assumendo, in ordine alla prima contestazione sanzionata, che l'espressione usata sarebbe da qualificarsi come irrispettosa, non offensiva e peraltro neanche percepita dal direttore di gara; asseritamente rivolta ad un proprio giocatore e non all'arbitro e, comunque, punita con sanzione che, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, appare eccessiva.

Quanto poi alla comminazione della (seconda) sanzione relativa all'espressione blasfema usata, il reclamante opina che la stessa sarebbe stata pronunciata in luogo riservato, nel quale non sarebbe ammessa la presenza di rappresentanti della Procura federale e del Commissario di campo e, in conclusione, che l'entità della sanzione non terrebbe conto di un vincolo di continuazione esistente tra i comportamenti addebitati.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l'avv. Vitale, in rappresentanza del sig. Corda, il quale ha sostanzialmente confermato quanto dedotto in sede di reclamo.

La Corte esaminato il ricorso proposto, ritiene che lo stesso possa essere accolto, solo parzialmente, in ragione dei motivi che seguono.

La difesa muove censura alla complessiva decisione del Giudice Sportivo articolando le proprie argomentazioni, separatamente, sui due episodi che sono stati ritenuti sanzionabili (ed effettivamente sanzionati) dal Giudice di prime cure.

In primo luogo ritiene che l'espressione riportata nel referto dell'Assistente di gara debba essere qualificata come mera espressione irrispettosa e non ingiuriosa.

Ad avviso di questa Corte depongono a favore di questa tesi due elementi: il primo di carattere testuale ed il secondo di stretta attinenza semantica.

Quanto al primo va rilevato che lo stesso Assistente Arbitrale, nel riportare quanto udito, ha collegato inequivocabilmente l'espressione ad un momentaneo sfogo di protesta per una incondivisa decisione tecnica dell'arbitro. Circostanza che fa propendere questa Corte verso un'interpretazione dell'espressione come reazione inconsulta ed emotiva e non come determinazione volitiva di offesa nei confronti dell'arbitro ancorché non riguardosa.

Quanto al secondo elemento deve dirsi che la stessa espressione, nel corso degli anni, pur conservando una propria negatività, ha perso sicuramente l'originario disvalore lesivo per assumerne uno più blando, quasi di scurrile linguaggio corrente, certamente non commendevole ma tipico di un'esclamazione linguistica usuale in determinati contesti sociali o in occasione di eventi o azioni a contenuto emotivo o, appunto, di protesta.

Per questi motivi, l'espressione censurata e pronunciata dal sig. Corda, al 36' del primo tempo, può ritenersi come irriguardosa (ossia come mancanza di riguardo e di rispetto verso la persona dell'arbitro e della sua funzione) e non ingiuriosa (ossia finalizzata a recare offesa intesa come lesione ai valori materiali o morali di un individuo, ovvero alla sua dignità od onorabilità).

Ciò detto, *ex adverso* la Corte deve invece esprimere il proprio contrario convincimento in merito alla tesi del reclamante circa l'uso di espressioni blasfeme in un isolato episodio e all'interno dello spogliatoio, qualificando quest'ultimo quasi come se fosse una "zona franca" in cui non sussisterebbe la competenza di organi di giustizia federali o tecnici della Lega a rilevare infrazioni alle regole federali.

E' sufficiente ricordare che le norme della F.I.G.C. (a partire dagli artt. 33 e 34 dello Statuto, per poi citare l'art. 68 N.O.I.F., gli artt. 3 e 32, comma 9 C.G.S.) depongono in senso assolutamente contrario, cosicché tutto ciò che viene percepito e compiuto in dispregio delle norme e dei regolamenti federali in occasione della disputa di una gara all'interno o nei pressi dell'impianto sportivo costituisce oggetto di apprezzamento (e conseguente giudizio), senza che possano essere utilmente opposte flebili ragioni di "extraterritorialità".

Peraltro è sufficiente a smentire la tesi del reclamante il fatto che le ripetute espressioni blasfeme sono state pronunciate dal sig. Corda con la porta dello spogliatoio aperta e con un tono di voce particolarmente elevato, tanto da poter essere agevolmente udite da chiunque fosse presente in quella parte dell'impianto sportivo e da "costringere" il dirigente della stessa squadra a scusarsi con i rappresentanti federali.

Dalle relazioni in atti si può apprezzare, ove mai ve ne fosse ulteriore necessità, che il sig. Corda ha, per tutto l'incontro e successivamente anche alla sua espulsione, usato un linguaggio riprovevole, infarcito di reiterate espressioni ingiuriose, chiaramente percepibili su tutto il terreno di gioco, spalti compresi.

La Corte non può esimersi, quindi, dallo stigmatizzare un simile comportamento, ritenendo che la condotta che si può e deve richiedere, *in primis*, a tecnici e dirigenti, deve essere ben diversa da quella tenuta, nell'occasione, dal sig. Corda.

Né può condividersi la tesi della "continuazione" tra le due infrazioni, trattandosi di episodi distinti, non astretti da alcuna contiguità né temporale né fattuale ma solo dalla evidente propensione del sig. Corda a fare uso di un linguaggio inutilmente scurrile.

Conclusivamente, nel confermare per questa seconda doglianza il giudizio di prime cure, ritiene equo ridurre la sanzione comminata per il primo episodio sanzionato in 1 giornata di squalifica. Nel complesso il sig. Corda deve essere sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ninni Corda, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 25 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete